

## STATUTO

### 1) COSTITUZIONE

1. E' costituita l'Associazione denominata

**“ASSOCIAZIONE LORENZO GUARNIERI ONLUS”.**

### 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede in Firenze, Viale Ugo Bassi n. 13

### 3) OGGETTO E SCOPO

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone l'assistenza socio-sanitaria ed il sostegno psicologico di coloro che sono sopravvissuti ad incidenti stradali e dei familiari di vittime di incidenti stradali, la difesa e la tutela dei loro diritti, prestando anche il proprio sostegno per ottenere giustizia.

A tal fine l'Associazione potrà anche promuovere, elaborare e realizzare progetti aventi ad oggetto la sicurezza sulle strade, sensibilizzando, in particolare, l'opinione pubblica, i mezzi di informazione e quanti hanno la responsabilità della sicurezza stradale.

3. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e comunque mai in via prevalente.

### 4) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE.

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai fondatori, versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;

- redditi derivanti dal suo patrimonio;

- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

5. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'Ammissione e del versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di

estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

#### **5) FONDATAI e SOCI DELL'ASSOCIAZIONE.**

1. Possono essere ammessi all'Associazione come Soci coloro che ne facciano domanda per iscritto e che si impegnino a partecipare attivamente ai programmi dell'Associazione.

I Soci si dividono in quattro categorie:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) sostenitori;
- d) onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo.

Sono Soci Ordinari coloro che vengono successivamente ammessi a far parte dell'Associazione .

Sono Soci Sostenitori coloro che sottoscrivono la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Onorari coloro che, ad insindacabile parere del Consiglio Direttivo, risultano meritevoli di tale riconoscimento.

2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

4. La divisione fra le quattro categorie suddette non comporta assolutamente alcuna differenza di trattamento in merito ai diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun socio in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

5. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

6. Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura che verrà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo per i Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.

Per i Soci Sostenitori l'entità della quota sarà stabilita sulla base del bilancio preventivo che sarà redatto annualmente dal Consiglio Direttivo entro il 30 ottobre.

Le somme che i soci sostenitori verseranno ad integrazione della quota associativa, saranno considerate forme di elargizioni destinate alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Non sono obbligati al pagamento della quota associativa i Soci Onorari.

Per la prima volta le quote associative per le diverse categorie

potranno essere fissate con l'atto costitutivo.

7. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro novanta giorni dal loro ricevimento.

8. La qualità di Associato si perde per morte, recesso ed esclusione.

9. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dall'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la comunicazione della volontà di recesso.

10. In presenza di inadempimento agli obblighi di versamento della quota oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Contro il diniego di ammissione ovvero contro la delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo è ammesso il reclamo, entro trenta giorni successivi dalla comunicazione del diniego o di esclusione, dinanzi all'assemblea che decide con le maggioranze di cui all'art. 7), comma 9, dello Statuto.

## **6) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.**

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli aderenti all'associazione;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il consiglio direttivo;
- il segretario del consiglio direttivo;
- il revisore od il collegio dei revisori.

## **7) ASSEMBLEA.**

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

2. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:

- provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del consiglio direttivo, del segretario e del revisore o del collegio dei revisori;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera in ordine al ricorso presentato ai sensi dell'art. 5) comma 10 che precede;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

3. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo

degli aderenti o dalla maggioranza dei consiglieri oppure dal revisore o dal collegio dei revisori.

4. La convocazione è fatta con avviso spedito otto giorni prima con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro degli aderenti all'associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo ed al Revisore od ai componenti del Collegio dei Revisori.

Nell'avviso dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

5. L'Assemblea è comunque validamente costituita ed è atta a deliberare anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti gli aderenti, tutti i componenti del Consiglio Direttivo, il Revisore o tutti i componenti del Collegio dei Revisori.

6. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

7. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

8. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia componente del Consiglio Direttivo, Revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

10. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione e per stabilire la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

11. L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

## **8) IL CONSIGLIO DIRETTIVO.**

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea fra i soci, da un minimo di tre a un massimo di sette membri, compresi il presidente, il vice presidente ed il segretario.

2. I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

5. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del Segretario da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- l'ammissione alla Associazione di nuovi aderenti;
- l'esclusione degli associati;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

7. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal Revisore o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera, fax o messaggio di posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed al Revisore od ai componenti del Collegio dei Revisori almeno otto giorni prima dell'adunanza.

9. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri, il Revisore o tutti i membri del Collegio dei Revisori.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua

assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

13. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

14. La riunione può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### **9) IL PRESIDENTE.**

1. Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

2. Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione.

3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

#### **10) IL VICE PRESIDENTE.**

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

#### **11) IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.**

1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo ed a lui competono, se delegate dal Consiglio Direttivo, anche il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, ivi comprese le operazioni di pagamento e

incasso sui conti correnti dell'Associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio Direttivo.

2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione.

### **12) LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE.**

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo e del revisore o del collegio dei revisori nonché il libro degli aderenti all'associazione.

### **13) REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI.**

1. Sono nominati dall'assemblea, anche tra persone non aderenti all'associazione, un revisore od un collegio dei revisori, quest'ultimo composto da tre membri effettivi e da due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'assemblea, nel caso in cui venga nominato un Collegio dei Revisori, designa anche il Presidente.

Il Revisore o Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile e ne riferisce all'assemblea.

2. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

3. Il Revisore od il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed i revisori sono rieleggibili. La carica è gratuita.

4. Il Revisore od il Collegio dei Revisori cura la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipa di diritto alle adunanze dell'assemblea, e del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

5. Nei casi previsti dalla legge il bilancio dovrà recare una relazione di controllo sottoscritta da almeno un Revisore iscritto nei Registri dei Revisori Contabili.

### **14) BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO.**

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 28 febbraio di ciascuno anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

### **15) AVANZI DI GESTIONE.**

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**16) SCIoglimento.**

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to Stefano Guarnieri

F.to Stefania Lorenzini

F.to Danila Bezzi

F.to Maria Cristina Ormi

F.to Silvia Reatti

F.to Bernardo Basetti Sani Vettori Notaio (L.S.)